



**COMUNE DI STIMIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 14

DEL 14/05/2013

OGGETTO: ACCORDO CONVENZIONALE PER L'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33 DEL d.lgs. 12/04/2006

L'anno DUEMILATREDICI, addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 18,30 e seguenti in Stimigliano nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
1. GILARDI FRANCO -Sindaco	X	
2. FARINELLI GIUSEPPE	X	
3. GERINI CLAUDIO	X	
4. BISCHETTI FABIO	X	
5. DI TOMMASO MASSIMO	X	
6. ANTONINI FRANCO	X	
7. DI LORETO ILARIO	X	
8. ANGELICI SIMONA		
9. COLANTONI LUCIANA		X
10. DE SANTIS MARIA RITA	X	X
11. PACE ANGELO	X	
12. ZANZOTTI MARIA CONCETTA	X	
13. MENICHELLI COSTANTE	X	

Partecipa l'Assessore Maria Grazia Sgrò

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gilardi Franco e passa alla trattazione dell'argomento di cui in oggetto.

Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa Filma di Trolio.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ACCORDO CONVENZIONALE PER L'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33 DEL D.LGS 12/04/2006.

PREMESSO

Visto l'art. 33, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza", che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;

Visto il menzionato art. 33, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza;

Visto l'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Stazione Unica Appaltante) che prevede l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

Visto il D.P.C.M. 30 giugno 2011 che, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie", determina gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla Stazione Unica Appaltante, disciplinando le attività e i servizi svolti dalla stessa, ai sensi del succitato art. 33 di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;

Considerato che l'art.33, co. 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L.201/2011, il quale dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".

Che, pertanto, alla scadenza suindicata, ove tali enti si siano già costituiti in Unioni, l'obbligo di costituzione della centrale di committenza graverà sull'Unione stessa, ove invece questa non fosse ancora costituita i Comuni potranno sempre stipulare una apposita convenzione per avviare la Stazione unica appaltante.

Che non pare praticabile, invece, la diversa via della **stipulazione di accordi consortili** nonostante il richiamo testuale contenuto nella disciplina della Stazione unica appaltante; questo perchè il riferimento all'"accordo consortile", di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del Dlgs n. 163/2006, va letto alla luce della già intervenuta abolizione dei consorzi tra Comuni ad opera della finanziaria del 2010 (L. n. 191/2009), e , quindi, deve intendersi quale refuso normativo, utilizzato dal legislatore in senso a tecnico;

Dato atto che il Comune di Forano contando una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è soggetto all'obbligo di cui all'art.23 della legge n.214/2011 e dovrà provvedere ai propri acquisti tramite una centrale unica di committenza tramite un accordo associativo;

Evidenziato che:

la normativa richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta delibera della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR;

in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi; la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012, da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata da gennaio c.

Ritenuto, pertanto, di potersi procedere alla approvazione dell'accordo convenzionale il cui schema è allegato presente;

SI PROPONE

1. di approvare, come approva per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo convenzionale composto da nr. 9 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale unica di Committenza" ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis, del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello stesso;
3. di dare mandato ai signori Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del DLgs n. 267/00.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA ED ALLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
GEOM. DOTT. ANDREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RAG. FALCIDI ARMANDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
DR. BUFALONI ROBERTO

Visti:

- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
- Il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, come approva per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo convenzionale composto da nr. 9 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale unica di Committenza" ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis, del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello stesso;
3. di dare mandato ai signori Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del DLgs n. 267/00.



CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA .

L'anno, il giorno del mese di novembre, in alla Via nell'Ufficio del Sindaco di

TRA

il COMUNE DI FORANO, Codice Fiscale, con sede legale in, rappresentato dal Sig., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

il COMUNE DI STIMIGLIANO, Codice Fiscale, con sede legale in, rappresentato dal Sig., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Premesso che i Comuni sopraindicati intendono cooperare tra di loro per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi;

Che gli stessi comuni con deliberazioni, rispettivamente n. del _____ n. 00 del 00/00/2013, n. 00 del 00/00/2013 e n. 00 del 00/00/2013, esecutive ai sensi di legge, hanno stabilito di addivenire alla gestione unificata delle funzioni attinenti la "Centrale unica di Committenza" ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis, del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

che con le sopracitate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, tra i comuni aderenti, come sopra rappresentati, si stipula quanto segue:

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. È istituita, nella forma di ufficio comune ai sensi dell'a.30 co.4 TUEL la "Centrale di Committenza unica" o Stazione unica appaltante (S.U.A.) per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente convenzione, con sede presso il Comune di Forano, che provvede a mettere a disposizione locali ed tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate. Gli eventuali costi saranno posti a carico dell'Amministrazione interessata alla singola procedura nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

ART. 2 - Le procedure di competenza vengono espletate attraverso la struttura operativa disciplinata dal presente atto convenzionale. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione associata i provvedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per

BILANNO
L'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli Enti, ovvero qualora l'acquisizione di servizi e forniture avvenga tramite CONSIP o mercato elettronico. Pertanto ciascun ente effettua gli acquisti tramite la CONSIP o il mercato elettronico, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dai regolamenti interni, attivano le procedure negoziate con un solo operatore.

Fermi restando i rapporti di collaborazione di cui al presente atto, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo)

Ciascun Comune aderente conserva la potestà normativa regolamentare e impartisce direttive per quanto di competenza, impegnandosi peraltro ad uniformarsi, per quanto possibile, ai provvedimenti proposti dalla struttura operativa, in modo da favorire un'unitarietà gestionale.

In particolare, gli Enti associati si impegnano ad utilizzare, ove predisposto, un elenco unico di operatori economici in applicazione degli a. 125 co. 11 D.Lgs 163/2006 e aa. 331 e 332 del Regolamento approvato con D.P.R.207/2010 e a sfruttare, ove possibile, economie di scala effettuando congiuntamente gare di comune interesse.

Restano di competenza del singolo ente di volta in volta interessato dalla gara a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n.163/2006, che provvederà altresì alla acquisizione del CUG e del CUP, ove prescritti;
- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- d. l'adozione della determinazione a contrarre, che previo accordo con la S.U.A., indica altresì la procedura di gara prescelta per la scelta del contraente;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- j. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006.

L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della suddetta struttura nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente che ha commissionato l'appalto assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la struttura operativa, sentito l'Ente interessato, riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

ART. 3 – La S.U.A., ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:

- a) collabora con ciascun Ente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'ente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) ~~nomina la commissione giudicatrice, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 5~~ sentito l'Ente interessato;
- l) verifica il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario;
- m) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- n) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- p) provvede ad effettuare gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di appalti, salvo che per ciò che concerne la pubblicazione dei dati relativi alle risultanze della gara espletata che saranno pubblicati da ciascun Ente sul proprio sito sulla scorta delle informazioni rese dal Presidente della S.U.A. in sede di trasmissione della documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

1. la Stazione unica appaltante (S.U.A.) a seguito delle operazioni preliminari relative alla collaborazione nella redazione del capitolato e nella individuazione della procedura di gara prescelta, come sopra specificato, procede entro un termine congruo a partire dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.
2. Completata la procedura di aggiudicazione, la struttura rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
3. La struttura operativa effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la medesima struttura potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente interessato dalla singola procedura.

Art. 4 – Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente per il quale la procedura di gara è stata espletata, con oneri a carico di quest'ultimo. La struttura operativa unificata fornirà ogni informazione o elemento utile al contenzioso, attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

Art. 5 – La Centrale di committenza si compone del personale direttivo inquadrato nell'area tecnica e di una ulteriore unità di personale tecnico o amministrativo che coadiuverà i predetti responsabili nelle attività proprie della S.U.A. e che viene individuato in sede di Conferenza dei Sindaci. Il responsabile della SUA viene individuato dai Sindaci degli Enti convenzionati in sede di conferenza dei Sindaci e viene formalmente incaricato con decreto del Sindaco dove ha sede la SUA. Il responsabile così individuato assume le competenze direzionali di gestione delle attività e dei servizi del la SUA.

La durata dell'incarico è di un anno. Si applica, di regola, il principio di rotazione, fatte salve motivate ragioni organizzative evidenziate in sede di conferenza dei Sindaci. In fase di prima applicazione l'incarico conferito per la prima volta avrà termine il 31/12/2013.

I responsabili dei servizi di ciascun ente devono collaborare attivamente fornendo tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento delle procedure, con particolare riguardo alla specifica indicazione dei criteri da utilizzare per la redazione del disciplinare/bando di gara di rispettivo interesse, oltre che partecipando alle commissioni di gara di cui al comma 7.

La mancanza di collaborazione ai sensi del comma precedente ove reiterata, viene segnalata agli organi di controllo interno dell'Ente.

~~La commissione di gara, di cui fa parte il personale direttivo di cui al comma 1, è presieduta dal Responsabile del servizio interessato dell'Ente appaltante o da altro responsabile nominato dal responsabile della S.U.A., nei casi di motivata assenza o impedimento dell'interessato.~~

Ove non sia istituita apposita commissione i responsabili dei servizi tecnici - Il.pp si occupano direttamente, in ogni caso, dello svolgimento delle operazioni di gara nelle date fissate nei bandi o negli inviti.

ART. 6 - Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, sono a carico dell'ente interessato dalla procedura che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010. È possibile prevedere che le stesse siano poste a carico dell'aggiudicatario, salvo quanto diversamente disposto da norme di legge o indicato dall'Autorità vigilante per i contratti pubblici.

Il Comune dove ha sede la S.U.A. redige un rendiconto relativo alle spese vive, postali relative a carta ecc, oltre agli ulteriori costi che la S.U.A. rileverà per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia all'altro Ente per il successivo rimborso per le procedure di suo interesse.

Art. 7 - E' costituita la conferenza dei Sindaci per l'attuazione della presente convenzione. Ad essa spetta vigilare sulle attività della Centrale di Committenza unificata e formulare osservazioni e proposte per il miglioramento della presente disciplina.

La Conferenza può proporre modifiche alla presente convenzione da sottoporre ai Consigli dei Comuni aderenti.

Entro il 30 aprile di ogni anno ed ogni qualvolta lo dovessero richiedere uno dei sindaci dei Comuni convenzionati sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni.

ART. 8 - L'efficacia della presente convezione decorre dalla data delle stipula e si estinguerà per mutuo consenso ovvero per recesso delle stesse con preavviso di almeno 30 giorni. Sono, comunque, portate a termine dalla S.U.A. le procedure già avviate.

ART. 9 -La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

originale

COMUNE DI STIMIGLIANO
PROV. DI RIETI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Di Trolio Filma



IL SINDACO
dott. Franco Gilardi



E' copia conforme all'originale

Li, 20.05.13

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Di Trolio Filma

ATTESTAZIONE DEL MESSO

Il sottoscritto Messo Comunale attesta:
 che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 20.05.13 e vi
resterà per 15

gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000
[] che in data _____ ha comunicato ai capigruppo consiliari l'adozione della presente
deliberazione con nota prot. _____

Li, 20.05.13



IL MESSO COMUNALE
Simone All'Anna

[] che in data _____ è decorso il 10° giorno di ininterrotta pubblicazione all'albo pretorio
comunale.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

[] che in data _____ è decorso il 15° giorno di ininterrotta pubblicazione all'albo pretorio
comunale.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:
 è affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 20.05.13 al
04.06.13

come prescritto dall'art. n. 124 del D. Lgs. 267/2000;

[] è comunicata ai soli capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000

Li, 20.05.13

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sa Di Trolio Filma



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs.
267/2000);

[] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____;

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Li, 20.05.13

IL SEGRETARIO COMUNALE